

MISURE ALTERNATIVE ALLA DETENZIONE, MISURE DI SICUREZZA, E MISURE DI PREVENZIONE PERSONALI; STRUMENTI IDONEI PER UN'EQUILIBRIO TRA ESERCIZIO DELLA GIUSTIZIA E DIFESA SOCIALE ?

La cronaca quotidiana rilancia gravissimi episodi di aggressività e violenza sovente agiti da soggetti già condannati, noti alle forze dell'ordine, o comunque potenzialmente pericolosi per la collettività a causa di problemi di disagio psicologico (si pensi da ultimo alla tentata strage di Modena del 16 maggio u.s.). Del resto, purtroppo, questo tipo di situazioni che creano un elevatissimo allarme nell'opinione pubblica non sono così infrequenti nemmeno in paesi "civilissimi" quali Francia, Regno Unito e Nord Europa, per non parlare degli Stati Uniti.

L'interrogativo ricorrente pertanto, in questi casi, facendo riferimento all'ordinamento giuridico del nostro paese, è sempre lo stesso "com'è possibile che soggetti del genere (spesso con precedenti penali per reati contro la persona) siano liberi di circolare e commettere ulteriori reati?" La risposta non è semplice, ovviamente bisogna distinguere da caso a caso, ma comunque per quanto riguarda il nostro sistema giuridico esiste tutta una serie di misure alternative alla detenzione, misure di sicurezza e misure di prevenzione (previste da varie norme succedutesi nel tempo) che nell'intenzione del legislatore dovrebbero contemperare le esigenze di reinserimento nella società di chi ha subito una condanna penale, tutelando anche al contempo le esigenze di tutela della sicurezza pubblica, che devono necessariamente essere tenute presenti nel caso di soggetti potenzialmente pericolosi.

Una notevole responsabilità in materia infine ricade anche sulla rete dei servizi sociali dei Comuni e del Servizio sanitario nazionale per tutti quei soggetti che, pur non avendo mai delinquito, debbono essere necessariamente monitorati in quanto psicolabili.

Insomma un panorama legislativo e di competenze alquanto articolato.

Passiamo ora a delineare sinteticamente la cornice normativa di riferimento.

Misure alternative alla detenzione

La legge 354/1975 sull'ordinamento penitenziario - nota anche per il suo articolo 41bis sul regime carcerario speciale per detenuti ad elevata pericolosità - disciplina le misure che possono essere accordate ai giudicati sia, pur a condanna non definitiva, ad espiare la pena residua al di fuori delle strutture carcerarie.

Esse sono nell'ordine: detenzione domiciliare, lavori di pubblica utilità, semilibertà sostitutiva, pena pecuniaria.

Va rimarcato come siano stati aboliti gli ospedali psichiatrici giudiziari per i soggetti affetti da patologie neurologiche conclamate.

Viceversa nel caso di condanna definitiva, a seguito di parere della magistratura di sorveglianza che svolge tale delicatissima valutazione, potranno essere accordate le seguenti misure: affidamento in prova ai servizi sociali, semilibertà ordinaria, liberazione anticipata (in misura di 45 giorni per ogni sei mesi di pena detentiva espiata con buona condotta), detenzione domiciliare.

Misure di sicurezza

Esse sono espressamente previste dallo stesso Codice Penale e sono deliberate dai giudici di merito nella stessa sentenza di condanna; il presupposto per la loro applicazione è la pericolosità sociale del condannato, come previsto dall'articolo 203, e si applicano quindi "post delictum". Tali misure rispondono alla duplice esigenza di recupero (emenda) e di prevenzione sociale. Le misure di sicurezza possono essere sia personali che patrimoniali. Le prime sono: r.e.m.s.(residenze per esecuzione delle misure di sicurezza che sostituiscono gli ex ospedali psichiatrici giudiziari e sono gestite dalle Asl in raccordo con il Ministero della giustizia), colonia agricola e casa di lavoro, divieto di soggiorno ed espulsione giudiziaria dello straniero dallo Stato (da non confondersi con l'omonima misura amministrativa prevista dal D.Lgs 286/98 e disposta dal Prefetto).

Le misure di sicurezza patrimoniali sono cauzione di buona condotta e confisca.

Misure di prevenzione personali

Differenti "ontologicamente" viceversa sono le misure amministrative "ante delictum" ma basate sempre sul presupposto della pericolosità sociale in senso lato, che possono essere emesse dall'autorità di pubblica sicurezza (Questore) e non già dall'autorità giudiziaria - tranne il caso della

sorveglianza speciale - e sono disciplinate espressamente dal D.Lgs 159/2011 c.d.Codice Antimafia, che ha riordinato la precedente frammentaria legislazione in materia.

Esse sono: foglio di via obbligatorio, avviso orale, proposta al Tribunale di applicazione sorveglianza speciale nei confronti di soggetti che siano comunque gravati, se non da precedenti penali passati in giudicato, quantomeno di polizia quali denunce a piede libero o arresti per commissione fatti reato non ancora giudicati.

Nel novero delle misure di prevenzione rientrano anche, in senso lato, il cd Daspo, il Dacur (impropriamente definito anche Daspo urbano nel linguaggio comune) e l'Ammonimento, che sono state previste espressamente da norme differenti per specifiche casistiche (L.401/1989 sulla violenza negli stadi, L.48/2017 sulla sicurezza urbana, L.38/2009 sul cd Stalking-modifica articolo 612 bis Codice Penale che ha introdotto la fattispecie di atti persecutori).

Anche queste sono tutte misure di competenza questorile.

In particolare infatti il Daspo (di cui attualmente esistono ben cinque differenti tipologie: ordinario, aggravato con obbligo di firma, preventivo, fuori contesto ed internazionale vale in ambito UE) è stato introdotto nel nostro ordinamento allo scopo di contrastare la violenza dei tifosi ultras. Si tratta chiaramente di una normativa specifica per tutelare l'ordine pubblico: inoltre nel corso degli anni è stata aumentata la durata massima del medesimo, che può essere applicato discrezionalmente a chi è stato arrestato o denunciato a piede libero per reati "da stadio".

Di tutt'altra natura è invece il Dacur (acronimo che sta per: divieto d'accesso a luoghi urbani) ispirato dal Ministro dell'Interno Minniti nel 2017 per tutelare la sicurezza urbana. Nel caso infatti di violazioni di ordinanze sindacali emanate al fine di evitare il degrado dei centri urbani, sanzionate amministrativamente dalle Polizie Locali, ai trasgressori potrà essere applicato il divieto di accesso ai medesimi luoghi per un determinato periodo di tempo.

L'Ammonimento si è infine dimostrata nel corso degli anni una misura molto efficace per scongiurare i casi di violenza domestica; infatti la stessa può essere applicata agli autori di tali comportamenti solo in assenza di una precedente denuncia-querela, nello spirito appunto di prevenire un'eventuale azione delittuosa senza dover attendere i tempi lunghi di un procedimento penale. Inoltre l'applicazione della stessa misura, nel corso degli anni, è stata estesa anche ad altre fenomenologie illecite oltre allo "stalking"- atti persecutori, quali il cd revenge-porn ed il cyberbullismo, così come previsto espressamente dalla Legge 71/2017, che contempla l'ipotesi di applicazione dell'Ammonimento anche ai minori ultraquattordicenni.

Va rimarcato da ultimo come poi i soggetti condannati per il reato di atti persecutori possano aderire volontariamente ad una terapia; questo percorso riabilitativo è affidato ai CUAV dei Comuni (centri per uomini autori di violenza), strutture accreditate presso il Ministero della Giustizia. Le statistiche al riguardo indicano che per coloro i quali si siano sottoposti a tali terapie la recidiva è bassissima. Naturalmente tutte le misure di prevenzione menzionate sono atti amministrativi, a differenza delle misure alternative alla detenzione ed alle misure di sicurezza, di competenza dell'Autorità Giudiziaria (di sorveglianza o giudicante) a seconda dei casi. La differenza evidentemente non è solo dottrina, ma dimostra come, in base al principio di gradualità, per ogni tipo di situazione - di accertata responsabilità penale, sia pur in primo grado, ovvero di semplice pericolosità latente - debba essere previsto un adeguato provvedimento.

Un panorama legislativo articolato quindi, spesso misconosciuto dagli stessi media che talora non svolgono corretta informazione ma mero sensazionalismo.

Ancora una volta quindi agli addetti ai lavori, forze dell'ordine ed amministratori pubblici che congiuntamente devono tutelare la sicurezza pubblica, nel doveroso rispetto delle decisioni e delle valutazioni della Magistratura, appare chiaro come la prevenzione sia fondamentale nell'approccio ai fenomeni di disagio, potenziale pericolosità ed emarginazione ormai diffusi in molti soggetti sia italiani che stranieri nel difficile contesto dei nostri centri urbani, ormai cambiati in pochi anni e privi di chiari luoghi di riferimento per chi possa comunque mettere a rischio la collettività con i suoi comportamenti aggressivi e violenti.

In questo senso la mediazione, quale espressione della cd giustizia riparativa (incontro tra autore e vittima del reato che avviene presso appositi centri di mediazione pubblici o privati convenzionati con il Ministero della Giustizia) è stata recepita ormai da anni anche nel nostro ordinamento giuridico che ha

dimostrato maggiore attenzione all'aspetto della vittimologia, rispetto ad un sistema penalistico precedentemente basato esclusivamente sull'attenzione alla figura del reo ed alla fattispecie di reato.

Filippo Guglielmino Dir. Gen. a r. della Polizia di Stato